

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2016

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 9 giugno 2016 - n. 5349
Approvazione del bando «Variazioni Musicali» per la concessione di contributi per interventi di innovazione delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali (ex d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5021)

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» e le «aree di intervento» all'interno delle quali si articolano le iniziative di promozione e sostegno all'attività commerciale;

Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività», con la quale Regione Lombardia persegue la crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra l'altro, le imprese in difficoltà anche al fine di salvaguardare l'occupazione, ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamata la d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5021 con cui sono stati approvati i criteri «Sperimentazione di iniziative pilota a sostegno delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali» per l'attuazione della misura;

Dato atto che nella richiamata d.g.r. è stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. come soggetto attuatore e gestore della misura di cui all'Allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e di controllo ex regolamento (UE) n. 1407/2013;
- che le spese di gestione, relative a costi non coperti dal contributo di funzionamento, pari a euro 40.260,00 (iva inclusa) trovano copertura sul capitolo di spesa 14.02.104.10375 del bilancio 2016-2018 che dispone della necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- che le somme di cui al capitolo 10375 a seguito di variazione compensativa per l'adeguamento della spesa al piano dei conti saranno allocate sull'idoneo capitolo 14.02.103.8350 come da richiesta protocollo n. 01.2016.0004175;
- di prevedere una dotazione finanziaria pari a € 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 4.02.203.10157 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- di istituire presso Finlombarda s.p.a. il Fondo «Iniziativa di incentivazione per filiere e settori specifici» e di trasferire la dotazione finanziaria della misura al suddetto Fondo;
- che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi;

Verificato che le somme di cui al capitolo 10375 a seguito di variazione compensativa per l'adeguamento della spesa al piano dei conti sono state allocate sull'idoneo capitolo 14.02.103.8350;

Dato atto altresì che come previsto dalla richiamata d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5021 con d.d.g. 4908 del 30 maggio 2016 è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. per «Assistenza tecnica sul bando per il supporto all'innovazione della filiera legata agli strumenti musicali»;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla richiamata 11 aprile 2016 n. X/5021, tramite l'approvazione del bando «Variazioni Musicali» per la concessione di contributi per interventi finalizzati all'innovazione delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali;

Visto l'Allegato A ««Variazioni Musicali» Bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati all'innovazione delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- l'Allegato 1 Fac-simile Accordo di Partenariato;
- l'Allegato 2 Fac-simile Scheda Progetto;
- l'Allegato 3 Dichiarazione De Minimis;
- l'Allegato 4 Dichiarazione Antiriciclaggio;
- l'Allegato 5 Atto di Delega;
- l'Allegato 6 Schema di Garanzia Fideiussoria;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente provvedimento non è rivolta alle imprese sottoposte a procedura fallimentare e le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici in forma di prestito agevolato, soggetto a restituzione, che non hanno provveduto al rimborso del prestito;

Dato atto che i contributi non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1589/2015;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 del reg. 1407/13 nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) medesimo;
- attesti di non essere sottoposta a procedura fallimentare;
- attesti di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Dato atto altresì che come previsto nella richiamata deliberazione X/5021 non trova applicazione l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003) relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese»;

Acquisito, in data 19 aprile 2016, il parere favorevole espresso dal Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. X/3839 del 14 luglio 2015;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento sono stati rispettati i termini procedurali;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori come integrate dalla d.g.r. X/5527 del 31 maggio 2016 «VII Provvedimento organizzativo 2016»;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Allegato A «Musicando! Bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati all'innovazione delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare:

- l'Allegato 1 Fac-simile Accordo di Partenariato;
- l'Allegato 2 Fac-simile Scheda Progetto;
- l'Allegato 3 Dichiarazione De Minimis;
- l'Allegato 4 Dichiarazione Antiriciclaggio;
- l'Allegato 5 Atto di Delega;
- l'Allegato 6 Schema di Garanzia Fideiussoria;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la dotazione del bando è pari a € 1.000.000,00 a valere sull'idoneo capitolo 14.02.103.8350 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

4. Di demandare a d un successivo provvedimento il trasferimento della dotazione finanziaria al Fondo «Iniziativa di incentivazione per filiere e settori specifici» costituito presso Finlombarda s.p.a..

5. Di dare atto che il Bando di cui all'Allegato 1 e le relative agevolazioni siano attuate nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

6. Di dare atto che Finlombarda s.p.a. è stata individuata quale soggetto attuatore e gestore del bando di cui all'Allegato, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria di ammissibilità formale delle domande e di verifica della documentazione per l'erogazione, nonché l'attività di istruttoria e di controllo ex regolamento (UE) n. 1407/2013.

7. Di dare atto che le spese di gestione del bando, relative a costi non coperti dal contributo di funzionamento, pari a euro 40.260,00 (iva inclusa) trovano copertura trovano copertura sull'idoneo capitolo di spesa 14.02.103.8350 del bilancio 2016-2018 che dispone della necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

8. Di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della misura.

9. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che verrà integrata in sede di adozione del decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo.

10. Di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

Il dirigente della unità organizzativa
commercio, reti distributive, programmazione,
fiere e tutela dei consumatori
Paolo Mora

"VARIAZIONI MUSICALI" BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI.

1. Obiettivi

Il presente bando intende promuovere e sostenere l'innovazione delle imprese della produzione e distribuzione della filiera degli strumenti musicali nel modo di operare, nel posizionamento strategico, nella gamma di offerta di servizi, nonché valorizzare il loro ruolo di prossimità e favorire la loro capacità di aggregarsi e fornire servizi aggiuntivi e qualificati.

Il settore deve, infatti, oggi ripensarsi soprattutto per il profondo cambiamento introdotto dalla crescente diffusione e concorrenzialità rappresentata dal canale di vendita digitale, così come per la crisi generalizzata dei modelli organizzativi orientati a sostenere reti mono-prodotto, crisi che impone un riposizionamento ed un allargamento dell'offerta di prodotti e, soprattutto dei servizi offerti, com'è avvenuto ad esempio per il settore delle rivendite di tabacchi e generi di monopolio e come gli interventi regionali stanno tentando di fare nei settori delle edicole e delle librerie.

Le finalità dell'intervento di Regione Lombardia sono le seguenti:

- incentivare e sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte di singole imprese o di loro aggregazioni che sappiano cogliere e organizzare nuove opportunità di business raggruppando intorno alla tradizionale attività delle botteghe di produzione e dei negozi di distribuzione degli strumenti musicali interessi e ragioni di frequentazione che ne sostengano anche l'economicità;
- promuovere e sostenere l'innovazione delle botteghe di produzione e dei negozi di distribuzione degli strumenti musicali nel modo di operare, nel posizionamento strategico, nella capacità di aggregarsi e di fornire servizi aggiuntivi e qualificati; l'idea è quella di favorire un percorso di rilancio degli operatori della filiera degli strumenti musicali che a partire dalla valorizzazione della musica quale strumento di aggregazione e socializzazione, porti all'interno di botteghe e negozi flussi di persone, che possano anche provare a utilizzare gli strumenti musicali all'interno di cabine e sale prove da installare con gli incentivi di cui a questa misura.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie, pari a Euro 1.000.000,00 sono disponibili sul Fondo "Iniziative di incentivazione per filiere e settori specifici" istituito presso Finlombarda S.p.A..

3. Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari di contributo micro e piccole imprese, secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015, singole o aggregate, con i seguenti codici ATECO 2007:

- 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali
- 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

Per le aggregazioni la composizione del partenariato, che ai fini dell'ammissibilità a contributo delle spese dichiarate dagli stessi può associare da 3 fino ad un massimo di 10 micro e piccole imprese di cui agli Ateco beneficiari, deve essere già dichiarata al momento della presentazione della domanda di contributo e dovrà essere formalizzata, attraverso la sottoscrizione con firma autografa da parte di tutti i soggetti facenti parte del partenariato, secondo l'Accordo di Partenariato di cui all'*Allegato 1*, entro i termini previsti per l'accettazione del contributo di cui al successivo punto 10. La composizione minima dell'aggregazione (3 micro e piccole imprese di cui agli Ateco beneficiari) deve essere mantenuta fino alla conclusione del progetto. All'aggregazione possono prendere parte anche altri soggetti pubblici e privati, appartenenti a settori diversi, non beneficiari di contributo, che contribuiscano alla presentazione di progetti di innovazione coerenti con le finalità del presente bando.

Le funzioni di **Capofila** possono essere svolte da una delle Micro e Piccole Imprese beneficiarie del contributo scelta dal partenariato ovvero da una forma aggregativa delle imprese (es. associazione di rappresentanza delle imprese, consorzi) facente parte del partenariato come non beneficiaria di contributo.

Al capofila spetta il compito di referente per i rapporti con Regione Lombardia e, oltre a trasmettere formalmente la domanda per il partenariato corredata dagli allegati, deve curare la formalizzazione del partenariato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria ad esito del bando, deve trasmettere a Regione Lombardia la rendicontazione complessiva degli interventi (inserendo i dati per ogni singola impresa beneficiaria del contributo aggregata nel partenariato), delle realizzazioni e dei risultati ottenuti, comprensivi dei relativi parametri di efficacia e d'impatto.

Per agevolare la funzione del Capofila tra le spese ammissibili sarà riconosciuto un costo di gestione del progetto per assistenza tecnica pari al 5% del valore progettuale.

4. Requisiti delle imprese beneficiarie

Le micro e piccole imprese partecipanti devono:

- essere micro o, piccola impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
- essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- avere almeno un punto vendita ubicato sul territorio lombardo e svolgere un'attività classificata con i codici ATECO 2007 indicati al punto 3 Soggetti Beneficiari. Il codice Ateco deve essere riferito all'attività prevalente o primaria d'impresa e non di unità locale (desumibile da visura camerale - Registro Imprese CCIAA territorialmente competente) e deve riferirsi a sedi site in Lombardia.

I requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di contributo.

Ciascuna impresa, in forma singola o aggregata, può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

Le associazioni di rappresentanza delle imprese ovvero i consorzi, in qualità di capofila, possono presentare anche più di una domanda.

Le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formalmente (con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

Il mancato impegno a rimuovere gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti costituisce causa di inammissibilità formale al contributo.

5. Oggetto e durata dei progetti

I soggetti beneficiari del bando devono presentare istanza di partecipazione corredata da una scheda progetto che illustri brevemente, secondo lo schema di cui al facsimile *Allegato 2*:

- la descrizione delle azioni e degli interventi previsti, specificandone la coerenza con le finalità del bando, i soggetti attuatori con relativo ruolo e responsabilità nonché gli indicatori di efficacia;
- la localizzazione degli interventi previsti dal Progetto;
- il piano finanziario complessivo e per le aggregazioni i singoli piani finanziari delle imprese beneficiarie aggregate nel partenariato esposti esclusivamente come macro voci di spesa di cui al successivo punto 6 Tipologie di spese ammissibili; in ogni caso indipendentemente da quanto riportato nel piano finanziario ai fini dell'erogazione del contributo le spese verranno verificate in fase di rendicontazione;
- il cronoprogramma complessivo degli interventi.

Saranno ammesse a contributo le spese, secondo le tipologie indicate al successivo punto 6 del bando, sostenute a partire dall'11 aprile 2016 (data del provvedimento N. X/5021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la predisposizione del presente bando) fino alla data di conclusione del progetto. I progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo, termine eventualmente prorogabile su richiesta del beneficiario, per un periodo non superiore a 180 giorni secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della l.r. 34/78.

L'eventuale richiesta di proroga deve essere inoltrata a Regione Lombardia all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it almeno 30 giorni prima del termine ultimo previsto dal bando.

La data di avvio/conclusione del progetto coincide con la data della prima/ultima fattura d'acquisto (anche se non quietanzata) o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente ammesso in sede di rendicontazione. Saranno, quindi, ammesse le spese per le quali valgano simultaneamente le seguenti condizioni: data di emissione della fattura non antecedente all'11 aprile 2016 e non successiva di oltre 18 mesi rispetto alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione; data di pagamento non antecedente all'11 aprile 2016 e non successiva di oltre 18 mesi più 60 giorni rispetto alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione.

6. Tipologie di spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese al netto di iva, riguardanti:

- A. acquisto di software e hardware, ivi inclusi terminali e dotazioni informatiche che permettano al punto vendita di fare marketing, vendita on line ed offrire servizi o attività aggiuntive (ad es. software e hardware per l'offerta di servizi come sale prove e cabine prove);
- B. attrezzature / strumentazione / macchinari / impianti correlati alle finalità di cui al progetto di intervento e funzionali a interventi di innovazione e all'offerta di servizi o attività aggiuntive (es. sale prove e cabine prove), ivi inclusi montaggio, trasporto e interventi di manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature già esistenti (nell'ottica di rendere maggiormente funzionale e accessibile il punto vendita);
- C. consulenze tecniche esterne specifiche e strategiche ai fini della redazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico, fino ad un massimo del 15% del valore complessivo delle spese ammissibili a contributo (es. supporto nella strutturazione di un'offerta commerciale online);
- D. rifacimento delle vetrine e degli arredi, sostituzione di pannelli, arredi pertinenziali il punto vendita volti a favorire l'attrattività della clientela, altre opere inerenti la struttura del punto vendita, ivi incluse opere murarie, montaggio e trasporto;
- E. costi per la formazione degli imprenditori, dei coadiutori e del personale impegnato nel progetto, nella misura massima del 20% della somma delle voci di spesa ammissibili a contributo, su base complessiva. Tali spese dovranno essere strettamente attinenti al progetto su aspetti fondamentali per il buon funzionamento dell'impresa, quali:
 - gestione, amministrazione, e contabilità dell'impresa;
 - organizzazione, risorse umane, marketing e comunicazione;
 - gestione dell'assortimento, layout e visual merchandising;
 - e-commerce, social media;
 - innovazione commerciale e multicanalità;
 - funzionamento e utilizzo delle attrezzature per le cabine e le sale prova;
 - specializzazione del punto vendita su determinati argomenti attinenti al servizio reso.
- F. spese per pubblicità e marketing, ivi compresa l'organizzazione di eventi connessi ai nuovi servizi offerti dell'impresa richiedente (ad es. organizzazione di audizioni o esibizioni di cantanti/gruppi musicali che utilizzano strumenti prodotti o commercializzati dall'impresa richiedente) ovvero partecipazione a fiere ed eventi all'estero per attività di promozione internazionale, nella misura massima del 20% della somma delle voci di spesa ammissibili a contributo.

Le spese correnti (C, E, F) possono essere riconosciute nel limite massimo complessivo del 50% del costo totale del progetto ammesso a contributo e dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico) da cui risulti chiaramente l'oggetto

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2016

della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna e le modalità di pagamento.

Nel caso di partenariati, per agevolare la funzione del Capofila, tra le spese ammissibili sarà riconosciuto un costo di gestione del progetto per assistenza tecnica pari al 5% del valore totale del progetto (che deve comunque rientrare nel limite del 50% di spese correnti).

Se il Capofila è una delle Micro e Piccole Imprese beneficiarie del contributo scelta dal partenariato, il costo di gestione rientra sempre nel computo del De Minimis di cui al successivo punto 12; se il Capofila è una forma aggregativa delle imprese (es. associazione di rappresentanza delle imprese, consorzi) il costo di gestione rientra nel computo del De Minimis solo nel caso in cui tale attività non rientri in quelle istituzionali previste dagli statuti.

Le spese per l'acquisto di dispositivi, allestimenti, impianti, attrezzature, macchinari, hardware e software etc. sono riconoscibili a condizione che gli stessi siano installati e utilizzati presso la sede del punto vendita in cui viene svolta l'attività con i codici ATECO 2007 di attività prevalente o primaria d'impresa indicati al punto 3 Soggetti Beneficiari e riferiti a sedi site in Lombardia.

Non sono considerate ammissibili le spese:

- per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013) come specificato all'art. 11, c. 2.1, lettera b);
- per servizi reali di consulenza a carattere continuativo o periodico o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, ad esempio: consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, con la sola eccezione di quelle specificamente relative ad approfondimenti di tali aspetti in relazione alle aggregazioni di imprese;
- per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze, spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- meri adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione;
- sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);
- relative a contratti di manutenzione;
- per l'acquisto di materiali e di attrezzature usati;
- relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- per lavori in economia;
- per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

Non è ammessa qualsiasi forma di autofatturazione.

Il periodo massimo di ammissibilità delle spese è compreso tra l'11 aprile 2016 (data del provvedimento N. X/5021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la predisposizione del presente bando) e i 18 mesi successivi alla data della pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad attestare il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "Variazioni musicali" " specificando gli estremi del presente Bando.

7. Entità del contributo

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa complessiva ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00 per impresa. Il valore minimo del progetto presentato deve essere pari ad € 2.000,00.

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4%. L'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

La richiesta di contributo deve essere sottoscritta, presentata e inviata on line esclusivamente dal soggetto richiedente il contributo ovvero dal Capofila per le aggregazioni e deve essere obbligatoriamente inviata mediante il sistema telematico messo a disposizione da Regione Lombardia all'indirizzo www.agevolazioni.regione.lombardia.it e compilando l'apposito Modulo **dalle ore 12.00 del 30 giugno 2016 e fino alle ore 12.00 del 20 settembre 2016.**

Per presentare la domanda di contributo, il legale rappresentante o soggetto delegato ad operare sul sistema informativo dovrà registrarsi al sistema (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali personali di accesso al sistema informativo e provvedere, successivamente, all'inserimento delle informazioni relative all'impresa (fase di profilazione) sul predetto sito. In caso di aggregazione le fasi di registrazione e profilazione devono essere eseguite da tutti i soggetti di cui agli Ateco beneficiari facenti parte dell'aggregazione (le fasi successive saranno a cura del Capofila). Per la registrazione e la profilazione sono disponibili i video tutorial sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it.

Prima della presentazione della domanda, a seconda della modalità di registrazione e profilazione

utilizzata, potranno essere previsti tempi di validazione/riconoscimento dell'utente e del titolo ad operare fino a 2 giorni lavorativi.

La registrazione per l'ottenimento delle credenziali è già disponibile sul sistema informativo SiAge. L'aggiornamento e la verifica della

correttezza dei dati del profilo all'interno del sistema informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. Per quanto riguarda le fasi successive alla profilazione, dalla data di apertura del bando, sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sarà disponibile un video tutorial relativo alla predisposizione della domanda di contributo. Al termine della compilazione on line delle informazioni e del caricamento dei documenti richiesti, il sistema informativo genererà automaticamente il modulo "Domanda di contributo" che dovrà essere scaricato dal sistema, opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato, mediante apposizione della firma digitale o elettronica e ricaricato sul medesimo sistema informativo. Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta nazionale dei servizi (CRS/CNS) o, in alternativa, apposito supporto rilasciato da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

Il firmatario del modulo di domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo e dei suoi allegati, che farà fede per il rispetto della tempistica di presentazione suindicata.

Si precisa che la domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono: VISA e MASTERCARD.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato via posta elettronica al soggetto richiedente e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Per completare l'invio della richiesta on line è altresì obbligatorio, a pena di inammissibilità, allegare elettronicamente i seguenti file in formato PDF, tramite l'apposita sezione:

- a) Accordo di partenariato di cui all'*Allegato 1* sottoscritto digitalmente dal capofila (**obbligatorio solo per le aggregazioni**) contenente l'elenco di tutti i partner anche senza sottoscrizione autografa in questa prima trasmissione; nel caso in cui l'Accordo di partenariato debba essere ancora perfezionato con l'apposizione delle firme autografe di tutti i partner aderenti al partenariato (come previsto al punto 3. Soggetti beneficiari) l'Accordo stesso dovrà essere perfezionato e trasmesso insieme all'accettazione del contributo nei termini di cui al successivo punto 10. La mancata trasmissione entro i termini indicati comporterà l'automatica decadenza del contributo assegnato;
- b) scheda progetto di cui all'*Allegato 2* sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria ovvero dal capofila in caso di aggregazioni;
- c) dichiarazione de minimis dell'impresa proponente ovvero per le aggregazioni dichiarazione de minimis di ogni impresa beneficiaria di contributo appartenente al partenariato, redatta secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014, di cui *Allegato 3*; la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria sia in forma singola che per le aggregazioni;
- d) modulo antiriciclaggio, di cui all'*Allegato 4*, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, comprensivo della copia dei documenti di identità in corso di validità e dei codici fiscali dei titolari effettivi oltre che del rappresentante legale dell'impresa (da caricare a sistema come file unico); per le aggregazioni il modulo antiriciclaggio deve essere allegato per ogni impresa beneficiaria di contributo appartenente al partenariato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate;
- e) atto/atti di delega di cui all'*Allegato 5* (solo se i firmatari dei documenti non coincidono con i legali rappresentanti dell'impresa) e documento d'identità, in corso di validità, del delegante/dei deleganti (da caricare a sistema come file unico).

La modulistica da allegare alla domanda sarà scaricabile e ricaricabile sul sito <https://www.siage.regione.lombardia.it> all'apertura del bando.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte nonché quelle prive della documentazione allegata richiesta, saranno irricevibili.

9. Procedura di istruttoria e approvazione delle graduatorie

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finlombarda S.p.A. e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis di cui al successivo punto 12).

La fase di istruttoria formale delle domande sarà effettuata entro 45 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando.

Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo SiAge. Il mancato caricamento dei documenti integrativi (farà fede la data di richiesta del protocollo nel Sistema), entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Al termine della fase istruttoria, Finlombarda S.p.A. procederà alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria formale al Responsabile del Procedimento che procederà alla valutazione delle domande in possesso dei requisiti di regolarità formale sulla base dei seguenti criteri:

Critero	Sotto criterio	Punteggio (fino a)
1. Chiarezza espositiva e qualità della documentazione presentata	1.a - Chiarezza espositiva	5
	1.b - Individuazione puntuale degli obiettivi di progetto	10
	1.c - Presenza e rilevanza di indicatori di efficacia e di ricaduta	10

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2016

Criteria	Sotto criterio	Punteggio (fino a)
2. Qualità e impatto della proposta progettuale	2.a - Coerenza del progetto (allineamento tra attività programmate e risultati attesi) e dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, attraverso un'accurata descrizione dello stato attuale, delle attività programmate e della situazione post intervento	15
	2.b-Innovatività di contenuti rispetto agli obiettivi dell'intervento	15
	2.c - Presenza di azioni per l'incremento delle quote di mercato ad esempio attraverso servizi di sale prove e cabine prove	20
	2.d - Efficientamento dei costi connessi alla realizzazione dei prodotti e/o dei servizi o, più in generale, dei costi di gestione	10
	2.e - incremento occupazionale delle imprese coinvolte nel progetto	5
Criteria	Sotto criterio	Punteggio (fino a)
3. Prosecuzione delle attività del programma oltre la conclusione del progetto	4.a - Sostenibilità nel tempo del progetto	10

Non saranno ammessi a contributo i progetti ai quali sarà attribuito un punteggio inferiore a 40 punti.

Nel caso di aggregazioni, saranno attribuiti a livello di premialità ulteriori 15 punti secondo il criterio di seguito indicato:

Criteria premiale	Sotto criterio	Punteggio
Qualità dell'aggregazione	a - Numero imprese coinvolte nell'aggregazione: da 3 a 5 partner	2
	da 6 a 10 partner	5
	b - Azioni e sinergie dei soggetti non destinatari di contributo regionale nel partenariato	5
	c - Addizionalità di risorse assicurate dai soggetti non destinatari di contributo regionale facenti parte del partenariato: fino al 5% del valore totale di progetto	1
	tra il 5,01% e il 10% del valore totale di progetto	2
	tra il 10,01% e il 15% del valore totale di progetto	3
	tra il 15,01% e il 20% del valore totale di progetto oltre il 20% del valore totale di progetto	4 5

Nel caso di pari punteggio si procederà all'assegnazione del contributo in base alla data e all'ora di richiesta del protocollo regionale nel sistema SIAGE in fase di richiesta del contributo.

Il procedimento istruttorio di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, recante l'indicazione degli interventi ammessi a contributo, dell'entità dello stesso; nel decreto si darà atto degli interventi non ammessi per carenza dei requisiti formali ovvero per valutazione del progetto con un punteggio inferiore alla soglia minima prevista e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari ammessi cui è concesso il contributo è effettuata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Gli esiti del procedimento istruttorio saranno altresì comunicati tramite pubblicazione sul BURL, sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it ed utilizzando altresì tutte le fonti informative ritenute più idonee.

10. Accettazione del contributo

Le singole imprese beneficiarie, o il soggetto capofila per le aggregazioni, entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, devono trasmettere la seguente documentazione, utilizzando esclusivamente il Sistema Informativo SiAge:

- accettazione dell'agevolazione tramite l'apposito modulo presente nel Sistema SiAge;
- Accordo di partenariato perfezionato, se non già formalizzato nel momento della presentazione della domanda, così come specificato al punto 8 Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo.

La mancata trasmissione dei documenti sopraelencati entro i termini indicati, comporterà l'automatica decadenza del contributo assegnato.

11. Rendicontazione delle spese e modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese sostenute.

A tal fine, entro 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto (fatta salva la proroga di cui al punto 5 del Bando) l'impresa beneficiaria, ovvero il Capofila per le aggregazioni, deve presentare la rendicontazione con modalità on line attraverso il sito <https://www.siage.regione.lombardia.it>.

In caso di aggregazioni le spese sostenute dai soggetti non beneficiari facenti parte del partenariato non devono essere rendicontate allegando copia delle fatture, ma deve esserne data specifica e puntuale evidenza nella relazione sintetica di attuazione dell'intervento.

A tal fine l'impresa beneficiaria, o il Capofila per le aggregazioni, dovrà obbligatoriamente allegare:

- relazione sintetica di attuazione dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal Capofila per le aggregazioni);
- copia delle fatture di spesa (per le aggregazioni le fatture devono essere caricate in SiAge per ogni singola impresa beneficiaria di contributo appartenente al partenariato);
- quietanza delle fatture.

In questa fase il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma, dovrà attestare la validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000. In caso di aggregazione, il Capofila dovrà allegare le attestazioni di validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000 di ciascun legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma delle imprese facenti parte del partenariato.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti in denaro contante e le spese sostenute tramite compensazione tra crediti e debiti.

Al momento dell'erogazione del contributo, le imprese beneficiarie dovranno avere sede legale o operativa in Lombardia.

Potrà essere erogato un anticipo, pari al 50%, a seguito di accettazione del contributo, previo rilascio a Regione Lombardia di una fidejussione a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal bando. La fidejussione dovrà essere prestata nel rispetto delle modalità indicate nella DGR n. 1770 del 24 maggio 2011.

La richiesta dell'anticipo deve essere presentata con modalità on line tramite l'apposito modulo presente nel Sistema SiAge e deve essere corredata dalla fidejussione, redatta secondo lo schema di cui *Alliegato 6*, nei tempi previsti per l'accettazione del contributo ossia entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione.

Sulla base delle spese effettivamente sostenute, Finlombarda S.p.A. erogherà il contributo entro 75 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Per quanto concerne le aggregazioni Finlombarda S.p.A. erogherà il contributo alle singole imprese beneficiarie aggregate nel partenariato, ciascuna per la quota di propria competenza.

Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere ad ogni singolo Soggetto Beneficiario ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della documentazione di rendicontazione. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

Le singole tipologie di spesa del progetto potranno, in sede di rendicontazione, essere oggetto di uno scostamento massimo del 10% rispetto al valore iniziale previsto dal progetto medesimo ammesso, nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa.

Finlombarda S.p.A. effettuerà l'erogazione previa verifica:

- di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/2003 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
- della regolarità dei pagamenti di eventuali finanziamenti in essere con Regione Lombardia.

Qualora a seguito della verifica della rendicontazione le spese ammissibili risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà proporzionalmente rideterminato.

L'intervento deve essere realizzato con spese effettive (IVA esclusa) non inferiori al 70% delle spese ammesse. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese ammesse, il contributo sarà revocato in toto. Per le aggregazioni si intende il 70% sul totale delle spese complessive ammesse all'interno del progetto.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

12. Regime di aiuto

Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2016

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Non trova applicazione l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 per cui l'agevolazione erogata non prevede il rimborso della quota del 50% in quanto le caratteristiche degli interventi finanziati dal bando rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma. La Circolare del 17 luglio 2003 "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003), relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese" sul punto prevede infatti che per la "concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al d.lgs. 297/1999, va tenuto presente che il citato decreto considera ricerca industriale quelle attività mirate ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, dunque, dall'esclusione operata dall'art. 72 si evince un generale principio di favore per gli incentivi concessi per la ricerca industriale. L'esclusione in parola deve pertanto ritenersi operante anche per tutti gli incentivi previsti dalle leggi e dai programmi regionali in materia di ricerca industriale, ivi compresa la ricerca scientifica, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico".

13. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, singoli o aggregati, sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e relativo decreto di concessione del contributo;
- c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- d) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- e) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- f) essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione Lombardia;
- g) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- h) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- i) mantenere attivi i servizi offerti per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Le aggregazioni sono obbligate a mantenere la composizione minima dell'aggregazione (3 micro e piccole imprese di cui agli Ateco beneficiari) fino alla conclusione del progetto e nel caso in cui l'Accordo di partenariato debba essere ancora perfezionato ad allegare l'Accordo di partenariato perfezionato insieme all'accettazione del contributo.

Le imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

14. Variazioni al progetto

Eventuali richieste di variazioni al progetto approvato (inerenti le spese ovvero i contenuti) dovranno essere preventivamente autorizzate da Regione Lombardia. Le richieste di variazione possono essere presentate al Responsabile del procedimento amministrativo dal legale rappresentante (o altra persona delegata a rappresentare), ovvero dal Capofila nei casi di aggregazione, al massimo entro tre mesi precedenti la conclusione prevista per il progetto di cui al punto 5. Oggetto e durata dei progetti, attraverso il sistema SIAge. Le richieste di variazione devono essere adeguatamente motivate e comunque rispettare il limite di spesa ammessa.

La richiesta di variazione dovrà essere accompagnata da una relazione che evidenzia e motivi gli scostamenti previsti rispetto al progetto approvato. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.

Il Responsabile del procedimento amministrativo risponderà alla richiesta di variazione del progetto entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento della stessa.

Non sono ammesse variazioni in aumento o sostitutive nella composizione del partenariato. In casi di diminuzione dei soggetti di cui agli Ateco beneficiari, facenti parte dell'aggregazione, il contributo concesso agli altri soggetti beneficiari non verrà revocato a condizione che sia realizzato e rendicontato almeno il 70% del totale dell'investimento complessivo ammesso a contributo e che rimangano inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento. Nel caso in cui la variazione del progetto incida sul punteggio assegnato in sede di istruttoria, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, ove necessario, si procederà alla revisione della graduatoria.

15. Rinunce e revoche

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
- b. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c. non sia realizzato e rendicontato almeno il 70% del totale dell'investimento complessivo ammesso a contributo;
- d. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti;
- e. il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento.

In caso di revoca (totale o parziale) del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

Per le aggregazioni la revoca del contributo è operata, nei casi prima indicati, ai singoli beneficiari del contributo regionale facenti parte del partenariato.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento, devono inviare apposita comunicazione al Responsabile del Procedimento all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Azienda - Rinuncia contributo bando "Variazioni Musicali.". Per le aggregazioni la rinuncia alla realizzazione dell'investimento e del conseguente contributo è trasmessa dal soggetto Capofila. Anche nel caso in cui decida di rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento uno dei soggetti beneficiari facenti parte dell'aggregazione la rinuncia è trasmessa dal Capofila.

16. Controlli

Regione Lombardia effettuerà controlli, ispezioni e sopralluoghi su base campionaria non inferiore al 5% delle domande finanziate, finalizzati a verificare:

- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;
- la documentazione rendicontata;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal decreto di concessione del contributo.

17. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità organizzativa Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e tutela dei consumatori di Regione Lombardia, dott. Paolo Mora – Direzione Sviluppo Economico – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a contributo, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabili del trattamento sono Finlombarda S.p.A. e Lombardia Informatica S.p.A. nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimen-

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2016

to comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di erogazione del contributo.

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal d.s.g. 10312 del 6/11/2014, tra i quali figurano:

- ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l'attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

19. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando è pubblicato sul B.U.R.L., sul Sistema Informativo SiAge (<https://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/>) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica: vincenzo.giovanditto@regione.lombardia.it.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on line per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

— • —

FAC-SIMILE DI ACCORDO DI PARTENARIATO

"VARIAZIONI MUSICALI" BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI.

ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA

La Società/Ente [ragione sociale/denominazione]
 con sede operativa in
 C.F./PIVA
 in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare la Società/Ente)

 in qualità di Partner Capofila del Partenariato

E

La Società/Ente [ragione sociale/denominazione]
 con sede operativa in
 C.F./PIVA
 in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare la Società/Ente)

 in qualità di Partner beneficiario/ non beneficiario di contributo

La Società/Ente [ragione sociale/denominazione]
 con sede operativa in
 C.F./PIVA
 in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare la Società/Ente)

 in qualità di Partner beneficiario/ non beneficiario di contributo

La Società/Ente [ragione sociale/denominazione]
 con sede operativa in
 C.F./PIVA
 in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare la Società/Ente)

 in qualità di Partner beneficiario/ non beneficiario di contributo

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

per la presentazione e la realizzazione di iniziative per l'innovazione delle edicole e delle librerie in forma sia singola che associata a valere sul "bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati all'innovazione e alla valorizzazione delle librerie e dei punti vendita per la distribuzione della stampa quotidiana e periodica, di seguito, per brevità, il «Bando»),

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della D.G.R. 11 aprile 2016 n. X/5021, il bando "Variazioni Musicali - Bando per la concessione di contributi per interventi di innovazione delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali" (di seguito, per brevità, l'«Bando»);
- il Bando prevede che possono presentare congiuntamente una proposta progettuale più soggetti associati in Partenariato, formalizzato mediante specifico accordo (di seguito, per brevità, l'«Accordo di Partenariato»);
- ai sensi del Bando, l'Accordo di Partenariato deve necessariamente contenere:
 - a. l'indicazione di uno dei Partner quale Capofila;
 - b. l'indicazione del ruolo di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto che sarà presentato a valere sul Bando (di seguito, per brevità, il «Progetto»).

tutto ciò premesso e considerato,

tra le Parti si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO**Articolo 1 - Oggetto ed impegni delle Parti**

1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare il partenariato ai fini della partecipazione al Bando e disciplinare gli impegni reciproci.

2. In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) leggere, validare e approvare il Progetto;
- b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall'Accordo di Partenariato e dal Bando;
- c) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche;
- d) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e relativo decreto di concessione del contributo;
- e) assicurare, per i partner beneficiari di contributo, il rispetto degli Obblighi previsti dal Bando al punto 13. *Obblighi dei soggetti beneficiari*;
- f) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dall'Intervento Finanziario regionale e la sottoscrizione degli impegni finanziari previsti dall'Accordo di Partenariato.

Articolo 2 - Individuazione del Partner Capofila

1. Le Parti individuano [indicare ragione sociale/denominazione di uno dei Partner] quale Partner Capofila del Partenariato, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dal Bando per la presentazione del Progetto, nonché agli oneri di trasmissione della documentazione alla Regione Lombardia ed a Finlombarda S.p.A., incaricata della gestione del Bando (di seguito, per brevità, il «Soggetto Gestore»).

Articolo 3 - Partner Capofila

1. Il Partner Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento del partenariato ed è referente per i rapporti con Regione Lombardia e con il Soggetto Gestore.

2. In particolare, il Partner Capofila è tenuto a:

- a) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- b) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curare la trasmissione della relativa documentazione;
- c) coordinare i flussi informativi verso la Regione Lombardia e verso il Soggetto Gestore;
- d) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del Progetto.

Articolo 4 - Ruolo ed impegni dei Partner

1. I partner si impegnano a realizzare il progetto presentato a Regione Lombardia secondo quanto previsto nella scheda progetto allegata alla domanda di contributo.

2. Ciascun Partner s'impegna a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al Partner Capofila;
- b) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto;
- c) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
- d) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e) assicurare direttamente il flusso informativo con il Soggetto Gestore in fase di rendicontazione;
- f) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Soggetti beneficiari dell'Intervento Finanziario stabiliti dal Bando.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.

Luogo e data

Timbro della Società del Partner Capofila e firma del legale rappresentante o del soggetto abilitato a rappresentare

Timbro della Società del Partner Capofila e firma del legale rappresentante o del soggetto abilitato a rappresentare

Timbro della Società del Partner Capofila e firma del legale rappresentante o del soggetto abilitato a rappresentare

Timbro della Società del Partner Capofila e firma del legale rappresentante o del soggetto abilitato a rappresentare

_____ • _____

FAC-SIMILE SCHEDA PROGETTO

Regione Lombardia	
"VARIAZIONI MUSICALI - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI"	
Titolo Progetto:.....	
Localizzazione	
Tempi di realizzazione previsti	Inizio lavori (gg/mm/aa) Fine Lavori (gg/mm/aa)
Descrizione sintetica dell'intervento	Obiettivi del progetto:
	Indicatori di efficacia e di ricaduta:
	Descrizione dello stato attuale e delle attività progettuali:
	Descrizione della situazione post intervento:
	Innovatività di contenuti rispetto agli obiettivi dell'intervento:
	Presenza di azioni per l'incremento delle quote di mercato attraverso servizi di sale prove e cabine prove ovvero attraverso servizi aggiuntivi innovativi:
	Efficientamento dei costi connessi alla realizzazione dei prodotti e/o dei servizi o, più in generale, dei costi di gestione:
	Incremento occupazionale delle imprese coinvolte:
Sostenibilità nel tempo del progetto:	

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2016

PER LE IMPRESE IN FORMA SINGOLA

MACRO VOCI DI COSTO		TOTALE COSTO PROGETTO PER SOGGETTO	CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA
A	Acquisto di software e hardware		
B	Attrezzature, strumentazione, macchinari, impianti		
C	Consulenze tecniche specifiche e strategiche per l'intervento		
D	Opere inerenti la struttura del punto vendita		
E	Costi per la formazione		
F	Spese per pubblicità, marketing, eventi		

Modello base de minimis

REGIONE LOMBARDIA - “VARIAZIONI MUSICALI” BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI.

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **bando**:

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL
	““VARIAZIONI MUSICALI” BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI”.	DGR X/5021 dell'11 aprile 2016 d.d.u.o.	Serie Ordinaria n. 15 del 15 aprile 2016 n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /..... della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L/... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo

- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

2)

- 2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;
- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁴	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
TOTALE								

AUTORIZZA

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "*de minimis*": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *«de minimis»* si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.*Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (3) (da compilare solo in caso di soggetto di cui alla precedente sezione A2)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:

(selezionare una delle seguenti alternative)

- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una ditta individuale e non agisce per conto di persone fisiche diverse dal titolare dell'impresa;
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un ente ecclesiastico (es. parrocchie, curie, seminari);
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da un ente pubblico;

Denominazione e codice fiscale dell'ente controllante:

-
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società e non esistono persone fisiche che: (i) hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società; (ii) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società (ad esempio, in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra natura, o in considerazione dell'influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci, etc.);
 - non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

Denominazione e codice fiscale della società controllante:

-
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (es. rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, etc.) o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura e: (i) non esistono persone fisiche che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione; (ii) non esistono persone fisiche che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione; (iii) uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica e non esistono persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o esercitino il controllo diretto o indiretto sul predetto soggetto; (iv) non sono rinvenibili soggetti preposti all'amministrazione che esercitino di fatto influenza dominante sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione;
 - non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una fondazione o un'organizzazione non profit e: (i) i futuri beneficiari sono già stati determinati e non esistono persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o dell'organizzazione non profit; (ii) non esistono persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o dell'organizzazione non profit;
 - se il soggetto di cui al punto A2) è una fondazione o un trust i cui futuri beneficiari non risultano ancora determinati, indicare la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust.

Categoria di persone

-
- Il/i titolare/i effettivo/i è/sono il seguente/i seguenti:

COGNOME	NOME	M: ..	F: ..
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
CAP : .. : .. : ..	COMUNE	PROV : ..	
codice fiscale : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : ..			
LUOGO DI NASCITA	PROV : ..		
DATA DI NASCITA : .. : .. : .. : .. : ..			
Tipo documento di identificazione : .. : .. : .. indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente			
n.° documento : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : ..			
(allegare fotocopia documento e C.F.)			
data rilascio : .. : .. : .. : .. : ..			
scadente il : .. : .. : .. : .. : ..			

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2016

- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- istituti di pagamento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.B.;
- società fiduciarie sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia ed iscritte nello specifico albo;
- succursali italiane dei soggetti indicati ai punti precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- soggetti che erogano il microcredito e confidi (anche di secondo grado);
- enti creditizi o finanziari di natura comunitaria;
- enti creditizi o finanziari extracomunitari che siano soggetti ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal Decreto Antiriciclaggio;
- società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati;
- società o altri organismi quotati di Stato estero soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione previsti per le società e gli organismi di cui al punto elenco precedente;
- pubblica amministrazione, ovvero le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per persone politicamente esposte si intendono:

a) ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs.231/07

"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

b) ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno.

c) provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013

Si fanno rientrare nella casistica anche le persone residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio, nonché i familiari diretti di tali persone o coloro con i quali intrattengono notoriamente stretti legami.

(3) TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007

(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

ATTO DI DELEGA PER IL BANDO "VARIAZIONI MUSICALI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI.

Al Dirigente dell'Unità organizzativa Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori,
Direzione Generale Sviluppo Economico
Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano.

Il sottoscritto _____ (Tel. _____)
Cod. Fisc. _____ nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. _____
in possesso del documento identità n° _____ rilasciato dal _____ il _____ in
qualità di _____
_____ della _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____ Cod. Fisc. _____
Nato/a a _____ il _____ residente in _____
Via _____ n. _____ in possesso del documento identità n° _____
rilasciato dal _____ il _____
alla firma del seguente documento: _____.

Data _____

In fede

(firma leggibile)

Allegato: fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del delegante.

_____ • _____

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER "VARIAZIONI MUSICALI - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA FILIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI"**PREMESSO CHE:**

1. Con deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016 n. X/5021 sono stati approvati i criteri per l'emanazione di una Misura volta alla sperimentazione di iniziative pilota a sostegno delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali sia in forma singola che associata;
2. Con d.d.u.o. **è stato approvato il bando** "Variazioni Musicali - Bando per la concessione di contributi per interventi di innovazione delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali" per la concessione di contributi secondo la D.G.R. X/5021 di cui al punto 1. che precede;
3. Con d.d.u.o. **è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili;**
4. Conformemente a quanto previsto dagli atti della procedura, e precisamente (*inserire il riferimento specifico all'atto*) il soggetto (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale*), presente nella graduatoria di cui al punto 3. che precede, ha prodotto, nei termini, la documentazione richiesta;
5. Il bando di cui al punto 2. che precede stabilisce che l'erogazione dell'anticipo pari al 50% del finanziamento oggetto di contributo avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal bando;
6. Il progetto presentato dal suddetto (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale*) **è stato definitivamente approvato e ammesso all'intervento finanziario di cui alla graduatoria indicata al punto 3. che precede per un importo pari a euro** (*importo in cifre ed in lettere*), come risulta dal provvedimento (*inserire il riferimento specifico all'atto*), assegnato a titolo di contributo per la realizzazione del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell'interesse di (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale*), di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro (*importo in cifre ed in lettere*) a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal bando, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti dal bando "Voltapagina! Bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati all'innovazione e alla valorizzazione delle librerie e dei punti vendita per la distribuzione della stampa quotidiana e periodica" ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 - L'efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre da (*inserire*) e cessa il giorno di emissione del (*inserire*). La predetta data potrà essere oggetto di rinnovo previa richiesta del BENEFICIARIO. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell'accertamento da parte del BENEFICIARIO dell'avvenuta estinzione del debito.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

ART. 3 - Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

ART. 4 - Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e succ. mod. e int. all'indirizzo (*indicare indirizzo di posta elettronica*).

ART. 5 - Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 - Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma OPPURE previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal BENEFICIARIO OPPURE decorsi giorni dal pervenimento a

ART. 7 - Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso la Tesoreria Regionale (... sul quale devono essere versate le somme da rimborsare).

ART. 8 - Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA**FIRMA DEL CONTRAENTE****FIRMA DEL GARANTE**

FORO COMPETENTE

ART. 9 - Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL GARANTE